

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 — BN/
Parlamento**

(Causa F-24/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Funzionario di grado AD 14 che occupa un posto di capo unità — Deduzione di molestie psicologiche nei confronti del direttore generale — Esercizio della mobilità — Rifiuto di accettare la nomina su un posto di consigliere in un'altra direzione generale con perdita della maggiorazione di stipendio quale capo unità — Decisione di riassegnazione provvisoria su un altro posto di consigliere — Interesse del servizio — Regola della corrispondenza tra il grado e l'impiego — Ricorso per risarcimento danni — Danno derivante da un comportamento non decisionale)

(2014/C 253/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BN (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues, A. Tymen e A. Blot, successivamente avv.ti S. Rodrigues e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente O. Caisou-Rousseau e J. F. de Wachter, successivamente O. Caisou-Rousseau e V. Montebello-Demogeot)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione adottata dal presidente del Parlamento europeo recante riassegnazione del ricorrente, nell'ambito della stessa direzione generale del Parlamento, dal posto di capo unità sul posto di consigliere del direttore di una direzione e la domanda di risarcimento per danno morale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo sopporterà tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute da BN.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012, pag. 36.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Sumberaz
Sotte-Wedemeijer/Europol**

(Causa F-119/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale di Europol — Convenzione Europol — Statuto del personale di Europol — Decisione 2009/371/JAI — Applicazione del RAA agli agenti di Europol — Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata — Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata)

(2014/C 253/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Sumberaz Sotte-Wedemeijer sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio europeo di polizia.*

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 36.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Coutureau/ Europol

(Causa F-120/12) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Personale di Europol — Convenzione Europol — Statuto del personale di Europol —
Decisione 2009/371/JAI — Applicazione del RAA agli agenti di Europol — Mancato rinnovo di un
contratto di agente temporaneo a durata determinata — Rifiuto di concedere un contratto di agente
temporaneo a durata indeterminata)**

(2014/C 253/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christèle Coutureau (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Coutureau sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio europeo di polizia.*

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 36.